

RICHIESTA DI PERMESSO BREVE PERSONALE ATA E DOCENTE

Alla Dirigente Scolastica

dell'Istituto Comprensivo "A. Gramsci"

Campalto - VE

La/il sottoscritta/o

in servizio presso codesto Istituto in qualità di:

- D.S.G.A
 Collaboratore Scolastico
 Assistente Amministrativo
 Docente

CHIEDE

un permesso breve dalle ore alle ore
(personale ATA) del giorno

un permesso breve di un'ora 2 (due) ore
dalle ore alle ore
(personale docente) del giorno

e si impegna a recuperare le ore di servizio non effettuate in altra giornata, secondo le esigenze dell'Amministrazione

Data

Firma

LA DIRETTRICE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Mariella Bellemo)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Anna Maria Genoese)

C.N.L. 2002-2005 - Art. 16 - Permessi brevi (art.22 del CCNL 4.8.95)

- Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di 2 (due) ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime orarie di lezione.

- I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA, per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

- Entro i 2 (due) mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con il riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

- Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma dalla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

- Per il personale docente la concessione del permesso è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.